

P. G. 95

RIVISTA AMMINISTRATIVA DEL REGNO GIORNALE UFFICIALE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PROVINCIALI DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI DI BENEFICENZA

FONDATA NEL 1850 E DIRETTA

DA

VINCENZO ALIBERTI

Commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia

Cavaliere dei Ss. Maurizio e Lazzaro

e di Leopoldo del Belgio

colla collaborazione

DI GIURECONSULTI E AMMINISTRATORI

Anno XXXI — 1880.

TORINO,
VIA DELL'OSPEDALE, N. 4.



1880

ROMA,
VIA MARGUTTA, N. 53.

Corpi morali — Istituzione d'erede — Accettazione — Autorizzazione governativa — Intervallo fra l'apertura della successione e l'autorizzazione — Atti conservativi e d'amministrazione.

L'autorizzazione del Governo, a cui è subordinata l'accettazione delle eredità devolute ai Corpi morali, non menoma in modo incerto in questi il diritto alla eredità ed il trappasso immediato in essi dei beni all'eredità attinenti.

Essi quindi nel tempo intermedio dalla apertura della successione e dalla scienza della loro nomina ad erede all'accettazione, previa autorizzazione governativa della eredità, possono, al pari di qualunque altro erede incondizionato, addivenire a tutti gli atti conservativi e di temporanea amministrazione dell'eredità loro devoluta (1). — (Sentenza della Corte d'appello di Torino 28 aprile 1880 — Piccola Casa della Provvidenza c. Farnè).

Comuni — Beni comunali — Concessioni antiche — Godimento in natura per parte dei comunisti — Proprietà nel Comune — Imprescrittibilità.

Ritenuto in fatto che un'antica concessione, per parte di un ente che aveva il jus imperii di alcuni terreni fatta a vari individui anche personalmente indicati, sia stata fatta come ad una università, quantunque non esistesse a quell'epoca

(1) La Corte ha opportunamente osservato: che in coerenza a questi principii il regolamento 23 settembre 1862 per l'esecuzione della legge sulle Opere pie prescrive che durante la pratica per l'autorizzazione governativa debbano gli amministratori fare tutti gli atti che tendano a conservare i diritti del pio Istituto; ed ha soggiunto non meno opportunamente: che la parola *accettazione* per cui richiedesi l'autorizzazione del Governo, non solo presuppone virtualmente la capacità a succedere, ma benanche la nomina ad erede ed il conseguente diritto all'eredità; perchè sarebbe inutile autorizzare l'accettazione di ciò che non puossi ricevere e che è tuttora incerto per l'avverarsi o non dell'apposta condizione.

autonomo e distinto il Comune di cui gli individui facevano parte, si deve intendere che l'atto di concessione autorizzasse ed approvasse ad un tempo la costituzione e l'esistenza del Corpo morale; imperocchè se questo modo di creare un Corpo morale può parere ai giorni nostri strano ed illegale, nulla offriva di anormale nei tempi più remoti prima della costituzione dei Comuni in Corpi amministrativi.

In tale caso quando la università investita del godimento dei beni concessi sia venuta man mano modificandosi per le vicende dei tempi sino a diventare l'odierno Comune, in questo devono ritenersi trasfusi i diritti di proprietà a quella concessi.

Gli abitanti di un Comune ai quali da tempo anche remotissimo questo abbia di suo arbitrio e secondo le circostanze ed i bisogni della pubblica amministrazione e del pubblico bene lasciato in natura il godimento di qualche suo fondo patrimoniale, non avrebbero quesito alcun diritto per opporsi alle deliberazioni prese dal Comune nel pubblico Consiglio, se lo stesso Comune per ragione di pubblico interesse approvato dall'Autorità competente intenda di dare un'altra destinazione a quei fondi od alienarli; imperocchè il godimento in natura lasciato ai comunisti sui fondi appartenenti alla Comunità dipende dal senno e dalla prudenza degli amministratori del Comune, e dura finchè questi non reputino meglio utile agli interessi della Comunità di disporne diversamente. Il possesso di quei beni, qualunque esso siasi, non compete ai comunisti uti singuli sed uti civibus, in quanto cioè il Comune è proprietario e l'abitante è parte di quel Corpo (1). — (Sentenza della Corte di cassazione di Roma 16 aprile 1880 — Comunisti di Massafiscaglia contro Comune di detto luogo).

(1) Ad illustrazione della tesi aggiungiamo i seguenti schiarimenti in fatto. — Nel 6 maggio del 1219 il Comune di Ferrara nel fine di popolare il suo territorio sul quale aveva sovranità d'impero e di difendersi dagli assalti dei vicini, con atto celebrato a mezzo del suo Podestà in pubblica concessione, concedeva a cinquanta uomini di Massafiscaglia una larga estensione di terre dove erano valli, paludi, boschi ed acque. I cinquanta uomini di Massafiscaglia che intervennero al-

Affissi al pubblico — Luogo dell'affissione — Lacrazione — Contravvenzione — Art. 54 della legge 20 marzo 1865 di P. S.

L'art. 54 della legge 20 marzo 1865 sulla P. S., che contempla indistintamente gli avvisi pubblici e privati e vieta di al-

l'atto accettarono per sé, e per quegli che sarebbero venuti ad abitare in Massafiscaglia e loro eredi e si obbligarono al pagamento di 200 imperiali per canone e di condurre in quei luoghi entro un anno 700 focolari, nei quali si sarebbero neverati settecento uomini variamente armati. Ed avendo nel corso dell'anno preso stanza nella terra di Massafiscaglia più che 700 famiglie, si venne alla divisione dei terreni concessi dal Comune di Ferrara, ad eccezione delle valli e lande palustri che restarono indivise.

Coll'andare del tempo l'associazione crebbe e diventò il Comune di Massafiscaglia, il quale dei terreni ancora indivisi dispose destinandoli al pascolo, alla pesca ed ai canneti; sinchè non potendo sostenere la spesa necessaria per il concorso alla bonificazione che eseguivasi nell'agro ferrarese, venne nella determinazione di farne vendita. Dopo varie deliberazioni consigliari approvate dalla Deputazione provinciale e dopo di avere vanamente tentato di procedere ad una alienazione in piccoli lotti, nel 22 settembre 1875 alienò a titolo di livello l'intiera valle Volta di ettari 1875 a certo Pavanelli che nello stesso giorno la cesse a certo Chizzolini. Intanto fin dal settembre 1875 alcuni abitanti di Massafiscaglia avevano chiamato il Comune e Pavanelli innanzi il Tribunale di Ferrara per sentir dichiarare che la proprietà esclusiva e l'uso della valle ed in ispecie di quella denominata Volta, apparteneva ai singoli abitanti di Massafiscaglia. Il Tribunale accoglieva le istanze degli attori, ma la Corte d'appello di Bologna riformando il pronunciato del Tribunale, rigettò le domande degli abitanti di Massafiscaglia, ritenendo che l'atto del 6 maggio 1219 avesse attribuito la proprietà dei beni ad una università di cittadini che poi era diventata il Comune e non agli abitanti singoli del Comune medesimo; e che data la proprietà dei beni nel Comune, i singoli comuniti non avessero su di essi acquistato diritti tali da potersi opporre alla vendita di quei beni. Indi ricorso in Cassazione fondato fra altre a questa ragione che la Corte d'appello aveva affermato che l'associazione degli antichi abitanti si era col tempo trasformata nel Comune di Massafiscaglia, il cui Consiglio aveva, per quanto la memoria dura, disposto pienamente e liberamente dei terreni controversi. Ora con la creazione

terarli, coprirli o lacerarli o distruggerli in qualsiasi modo prima di un'ora di notte, non fa distinzione alcuna circa il luogo della loro affissione; epperciò cade in contravvenzione al detto articolo chi lacera un avviso affisso al pubblico per ordine del Sindaco, quantunque il luogo in cui avvenne l'affissione non sia quello specialmente designato a questo scopo. — (Sentenza della Corte di cassazione di Firenze 19 novembre 1879 — Biagini ricorrente).

Amministratori — Liti del Corpo morale che amministrano
 — Capacità a deporre come testimoni.

Tutti possono essere sentiti in giudizio come testimoni salve le eccezioni espresse dalla legge, ovvero si tratti di chi è parte in causa o vi abbia un interesse tale che dall'esito della medesima debba necessariamente risentire un qualche beneficio diretto o personale.

In queste condizioni, nelle cause tanto intentate che sostenute da un corpo morale qualsiasi, non si trovano i consiglieri od amministratori del Corpo morale stesso; imperocchè se i medesimi concorrono nel dare il loro giudizio, ed occorrendo il loro voto, nei vari suoi bisogni, dopo compiuto quanto può concernere la sua amministrazione, ritornano nella loro condizione privata, rimangono estranei all'ente amministrato e tutta la rappresentanza di questo si riassume e si re-

di un nuovo ente il dominio non poteva passare dai singoli o da una preesistente società all'ente di nuova creazione; quindi l'ingerenza del Comune nelle terre delle quali si contendono, avrebbe dovuto legalmente interpretarsi come l'effetto della tolleranza da parte dei veri proprietari. Ma questo sistema, quantunque favorito dal conforme avviso del P. M. non trovò accoglimento presso la Corte Suprema, la quale avvisò che avendo incensurabilmente ritenuto la Corte del merito che l'antica concessione, anzichè ai singoli abitanti di Massafiscaglia era stata fatta ai medesimi *uti universi*, ne seguiva che rettamente aveva la medesima pronunciata l'originaria proprietà dei detti beni nel Comune, i diritti del quale non rimanevano alterati dal godimento dei beni stessi *ab immemorabili* avuto dai comunisti, giusta il principio accennato nella massima sovrariportata.